



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 63 del 23 MAR. 2012

Oggetto: Causa "Biviano Elena e Biviano Sandro c/ Provincia Regionale di Messina". Tribunale di Barcellona P.G. sezione distaccata di Lipari. Notifica del 7.03.2011. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Impegno di spesa di € 1.450,00.

L'anno duemiladodici il giorno VENTITRE del mese di MARZO nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>Si</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>No</u>
3.	Assessore Dott. Michele	BISIGNANO	<u>Si</u>
4.	Assessore Sig. Renato	FICHERA	<u>Si</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>No</u>
6.	Assessore Sig Dott. Carmelo	TORRE	<u>Si</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	MONEA	<u>Si</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>Si</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>No</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>No</u>
11.	Assessore Dott. Maria	PERRONE	<u>Si</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>Si</u>
13.	Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>No</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>Si</u>

On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Assume la Presidenza

Partecipa il Segretario Generale

Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli E.E.LL.;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

1° Dipartimento

U.D. Affari Legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie

U.O. Legale e contenzioso – U.O. Studi e consulenze giuridiche

Dirigente _____

Oggetto: Causa “Biviano Elena e Biviano Sandro c/ Provincia Regionale di Messina”. Tribunale di Barcellona P.G. sezione distaccata di Lipari. Notifica del 7.03.2011. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Impegno di spesa di € 1.450,00.

PROPOSTA

PREMESSO che con atto notificato il 7.03.2011 i sigg. Biviano Elena e Biviano Sandro., rispettivamente proprietaria e conducente del mezzo, hanno citato innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. sezione distaccata di Lipari questa Provincia, chiedendo il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a causa del sinistro verificatosi il 20.08.2010 sulla S.P. 179 che collega la frazione di Lipari a quella di Pianoconte, località “Raviola” all’altezza del Km 2,450, presumibilmente a causa di un grosso masso tufaceo posizionato al centro della carreggiata, in prossimità della curva;

CONSIDERATO che, alla luce della relazione tecnica resa dal Dirigente del 4° Dipartimento – Viabilità 1° Distretto, ing. Giuseppe Celi, si ritiene opportuna la costituzione dell’Ente in giudizio per resistere alle domande di controparte;

CHE pertanto, è necessario autorizzare il Sig. Presidente p.t. di questo Ente a stare in giudizio e a nominare un difensore di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DATO ATTO che per tale attività il compenso da corrispondere al libero professionista è pari a **€1.450,00=** per onorari, competenze, spese C.P.A. e I.V.A., quest’ultima se dovuta, da **imputare** al codice 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011 in corso di predisposizione, dando atto

che detta somma è contenuta nel 412 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio Provinciale 2010 e che si tratta di spesa indifferibile e urgente ai sensi dell’art. 163 comma 2 del D.Lgs n.267/2000, all’esclusivo fine di evitare che, dalla mancata proposizione del giudizio, derivi un danno grave e certo per questa Provincia;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

**SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE
DELIBERI di**

:PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a resistere nel giudizio promosso da Biviano Elena e Biviano Sandro, innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. sezione distaccata di Lipari, con atto notificato il 7.03.11, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che per tale attività il compenso da corrispondere al libero professionista è pari a € 1.450,00= per onorari, competenze, spese C.P.A. e I.V.A., quest'ultima se dovuta;

IMPUTARE la somma complessiva di € 1.450,00 sul cod. 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011 in corso di predisposizione, dando atto che la somma è contenuta nei 4/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del bilancio 2010 e che si tratta di spesa indifferibile e urgente ai sensi dell'art.163 D.Lgs/2000, all'esclusivo fine di evitare che, dalla mancata costituzione nel giudizio, derivi un danno per questa Provincia Regionale;

DARE MANDATO al Dirigente del 1° Dipartimento -U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

Il Responsabile dell'Unità Operativa

Azter

IL DIRIGENTE

[Signature]

Addi, _____

Il Presidente e/o l'Assessore

Rh

10/11/2011

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 27.6.2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addì 18 FEB. 2012

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabrò

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì 18 FEB. 2012

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI

Impegno n. 1793 Atto _____ del _____

Importo € 1.450,00

Disponibilità Cap. 2260 Bil. 2011

Messina 30/12/11 Il Funzionario _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabrò

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to **On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO**

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to **Dott. Michele BISIGNANO**

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to **Avv. Anna Maria TRIPODO**

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

f.to _____

L'ADDETTO

f.to _____

Messina li. _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione 2 pubblicata all'Albo di questa Provincia il **25 MAR. 2012** giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì **23 MAR. 2012**



SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

Avv. Salvatore Leone
Parrochiale in Cassazione

Dott.ssa Giulia Leone
Dott. Luca Zaia

**TRIBUNALE CIVILE DI BARCELLONA
SEZIONE DISTACCATA DI LIPARI**

10 MAR 2011
10 MAR 2011
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
POSTA IN ENTRATA
10 MAR 2011
PARTIMENTO - U.D.

ATTO DI CITAZIONE

I Sigr. **Biviano Elena**, nata a Lipari (ME), il 14/09/1975, C.F. BVNLNE75P54E606T, e **Biviano Sandro**, nato a Lipari (ME), il 11/06/1978, C.F. BVNSDR78H11E606E, entrambi residenti in 98055 Lipari (ME), via Santa Croce 67/, Frazione Pianoconte, rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Leone del Foro di Barcellona P.G., C.F. LNESVT52A19E606P, in forza di procura speciale alle liti rilasciata in calce al presente atto, elettivamente domiciliati presso e nello Studio dello stesso, sito in 98055 Lipari (ME), Vico Tindaris n. 1, il quale dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133 comma 3 e 134 comma 3 c.p.c., così come novellati dalla L. 80/2005, di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax: 090/98.12.447, espongono quanto segue.

INFATTO

- 1) In data 20/08/2010, ad ore 13:00 circa, il Sig. Biviano Sandro, alla guida dell'autovettura Seat Leon 1.900 TDI tg. DK110CT di proprietà della sorella, Sig.ra Biviano Elena, percorreva, con andatura moderata, la Strada Provinciale 179 che collega la frazione di Lipari a quella di Pianoconte, in quest'ultima direzione.
- 2) Giunto in Località "Raviola", all'altezza del Km 2,450, incorreva in una grave insidia stradale sita in prossimità di una curva, costituita dall'indebita presenza di un grosso masso tufaceo al centro della carreggiata (doc. 1).
- 3) Nel tentativo di schivare il masso posizionato in prossimità della curva, il Sig. Biviano Sandro si vedeva costretto a sterzare improvvisamente, perdendo il controllo del veicolo ed uscendo conseguentemente fuori strada verso la parete posta sul margine destro (lato monte) della carreggiata.
- 4) Tuttavia, a causa dell'assoluta mancanza di misure di sicurezza dirette a tutelare l'utente della strada, la predetta parete - di tufo, roccia e sterpaglia - fungeva da rampa (doc. 2) tanto che l'autovettura veniva, conseguentemente, sospinta lungo la parete stessa per poi ribaltarsi bruscamente, adagiandosi sul lato destro.

Tali circostanze compromettevano quel tratto di strada rendendolo particolarmente pericoloso per gli utenti, tanto che il Sig. Biviano Sandro, nonostante l'assoluta

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
14/03/2011
Protocollo n°0009947/11

regolarità nella propria condotta di guida, si trovava vittima del grave incidente per cui è causa.

- 5) Per di più l'incidente si è verificato in un tratto stradale privo della segnaletica di "pericolo caduta massi", nonostante in passato gli abitanti della zona (come il Sig. Barrica Benedetto, sentito nel corso dell'espletamento delle indagini della Polizia Municipale di Lipari) avessero già segnalato siffatti fenomeni franosi.
- 6) Pochi minuti dopo l'urto, interveniva *in loco* il Sig. Marco Cannistrà, il quale rinveniva il masso tufaceo al centro della carreggiata e provvedeva a spostarlo al margine della strada (lato mare, tra i muretti), onde evitare ulteriori intralci alla circolazione (doc. 3).
- 7) La dinamica del sinistro risulta pienamente confermata dal Rapporto di incidente stradale redatto dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Lipari, intervenuto sul luogo del sinistro (doc. 4), che testualmente recita: *«Il Sig. Biviano Sandro [...] perde il controllo del veicolo urta la scarpata lato monte e il veicolo si ribalta adagiandosi sul fianco destro. Le informazioni assunte lascerebbero presupporre la presenza di una pietra tufacea sulla carreggiata nel punto in cui sfocia una stradella cementata, caduta dalla parte ovest, che avrebbe indotto il Biviano ad una manovra brusca»*, oltre che dalla ulteriore testimonianza resa alla medesima Autorità dal Sig. Paino Davide, trasportato a bordo dell'autovettura attorea (doc. 5).
- 8) A seguito del sinistro, il Sig. Biviano Sandro, unitamente al Sig. Paino Davide, rimaneva intrappolato all'interno dell'autovettura capovolta, che veniva completamente distrutta a causa del ribaltamento (doc. 6) tanto che, al fine di estrarli dall'abitacolo, si rendeva necessario l'immediato intervento, dapprima degli abitanti della zona e successivamente dei Vigili del Fuoco (doc. 7).
- 9) Inoltre, tanto il Sig. Biviano Sandro, quanto il Sig. Paino Davide, riportavano danni fisici tanto gravi da richiedere il trasporto con ambulanza del 118 in ospedale, ove l'attore si vedeva diagnosticare *«trauma rachide lombo-sacrale e dorsale»* (docc. 8 e 9).
- 10) Al fine di essere tutelati in relazione al sinistro per cui è causa, i Sig.ri Biviano Elena e Biviano Sandro rivolgevano, a mezzo del sottoscritto Avvocato, richiesta di risarcimento danni alla Provincia Regionale di Messina (doc. 10), la quale nulla ha

ad oggi riconosciuto a titolo di risarcimento per i danni in questione, contestando ogni addebito (doc. 11) e rendendo così necessario ed improcrastinabile il ricorso alle vie di Giustizia.

IN DIRITTO

Sulla fondatezza della domanda attorea

Nel valutare quanto accaduto agli attori bisognerà tenere conto, in primo luogo, della condotta omissiva e colposa posta in essere dalla Provincia Regionale di Messina per fronteggiare il problema relativo alla frequente caduta di massi dalla parete di tufo, roccia e sterpaglia sita al lato monte della carreggiata nella zona interessata dal sinistro.

Orbene, il masso tufaceo che è stato causa dell'incidente subito dal Sig. Biviano non era visibile, in quanto collocato all'imbocco di una curva ed al centro della carreggiata, né in alcun modo prevedibile o evitabile da parte dell'utente della strada, che fa «ragionevole affidamento» sulla regolarità delle condizioni della stessa, specialmente ove manchi - come nel caso di specie - qualsivoglia segnalazione e/o cartellonistica stradale in ordine al pericolo di caduta massi e, quindi, della relativa presenza sul manto stradale.

È pertanto evidente la sussistenza di una situazione di pericolo occulto, caratterizzata dall'elemento obbiettivo della non visibilità e da quello subiettivo della non prevedibilità del pericolo stesso.

Nella dinamica del sinistro accorso all'attore, il masso si pone come causa esclusiva dell'accaduto e delle ingenti conseguenze dannose da esso derivanti, sia sul piano materiale, che sul piano fisico.

La strada nella quale avveniva l'incidente è di proprietà della Provincia Regionale di Messina e, pertanto, l'amministrazione provinciale aveva l'obbligo di provvedere alla sua custodia e manutenzione, nonché al diligente controllo della stessa, al fine di evitare che quest'ultima potesse essere fonte di danno per i suoi fruitori.

È dunque compito dell'Ente proprietario della strada adottare le misure di cautela segnalazioni, cartellonistica stradale, barriere protettive, avvisi...) idonee a rendere visibili e percepibili all'«utente medio» le insidie stradali.

L'amministrazione avrebbe dovuto intervenire tempestivamente, adottando tutti i

Avv. Salvatore Leone

Patrocinante in Cassazione

Dott.ssa Giulia Leone

Dott. Luca Zaia

rimedi necessari e le accortezze opportune per eludere tale situazione di pericolo per l'incolumità degli utenti, soprattutto in considerazione del fatto che, da informazioni assunte, la zona era caratterizzata dalla frequente caduta di pietre tufacee di tal genere dalla parete destra sovrastante la strada.

Appare perciò evidente il nesso causale sussistente tra la cosa in custodia della Provincia (la strada provinciale 179) e l'evento dannoso patito dai Sig.ri Biviano.

Alla luce delle considerazioni svolte è evidente l'imputabilità di una condotta omissiva e colposa in capo alla Provincia di Messina, per aver quest'ultima tollerato passivamente una condizione di fatto, quale la frequente caduta di massi in Località Raviola, senza intervenire, predisponendo - quantomeno - gli accorgimenti necessari per rendere edotto l'utente della estrema pericolosità di quel tratto di strada.

In secondo luogo, per mero scrupolo difensivo, bisogna altresì tenere in considerazione lo stato dei luoghi al momento del sinistro.

In particolare, la strada teatro dell'incidente, dal lato mare è delimitata da un muretto di cinta, mentre dal lato monte è posta a diretto contatto con la predetta parete di tufo, roccia e sterpaglia, dalla quale non è separata da alcuna barriera protettiva.

Al riguardo, però, bisogna precisare che la particolare conformazione "a rampa" di tale parete rappresenta un ulteriore elemento di pericolo per gli utenti della strada, posto che, qualora si renda necessaria una qualunque deviazione verso la parete, l'impatto con la stessa si traduce, inevitabilmente, in una sorta di trampolino di lancio per il veicolo.

Ed infatti, con riferimento al caso di specie, il Sig. Biviano, nonostante la regolare andatura tenuta nella propria marcia, imboccava la curva e, trovatosi di fronte all'ostacolo imprevisto, era costretto a sterzare bruscamente verso destra, così perdendo il controllo dell'autovettura che, indirizzata verso la parete, non veniva placcata, ma si ribaltava proprio a causa della predetta conformazione "a rampa" della parete medesima.

Per di più, non risultano nemmeno installate reti di protezione, atte a impedire e scongiurare eventi dannosi causati dalla caduta dei massi dalla parete.

Pertanto, dalle circostanze suesposte emerge in modo palese la responsabilità esclusiva della Provincia di Messina per non aver fronteggiato in modo idoneo tale

situazione.

Sui danni conseguenti all'incidente.

Come anticipato in narrativa, a seguito del sinistro l'autovettura attorea rimaneva completamente danneggiata, al punto che la riparazione del mezzo risultava eccessivamente onerosa, a fronte dei danni particolarmente gravi.

Pertanto, nonostante i vani tentativi dei Sig.ri Biviano di procedere alla riparazione dell'auto, gli stessi, resi edotti della antieconomicità della riparazione, si vedevano costretti ad optare per la demolizione del veicolo incidentato (doc. 12) ed il conseguenziale acquisto di altra autovettura (avente caratteristiche, funzionalità e prezzo pressoché simili a quella incidentata), posto che i costi necessari per le dovute riparazioni finivano col superare il valore del veicolo in base ai prezzi di mercato, così come risultante dalle quotazioni più o meno ufficiali.

Detta circostanza ha determinato un ingente danno di carattere patrimoniale a carico della proprietaria dell'autovettura, Sig.ra Biviano Elena, la quale ha subito una diminuzione economica pari ad € 11.073,00, corrispondente al valore commerciale - alla data dell'incidente - dell'autovettura Seat Leon 1.900 TDI, immatricolata per la prima volta in data 07/12/2007, stimato sulla base della valutazione di mercato offerta dalla rivista "Quattroruote" del mese di Agosto 2010 (doc. 13).

La gravità del danno materiale riportato dall'autovettura attorea è accentuata dalla circostanza che trattasi di veicolo adattato e munito di particolari dotazioni necessarie alla guida da parte di persona diversamente abile, così come risulta dal relativo libretto di circolazione (doc. 14).

Tale strumentazione, di cui i Sig.ri Biviano non possono fare a meno per la guida dell'autovettura - soffrendo entrambi di una grave malattia degenerativa del sistema motorio - è rimasta irrimediabilmente danneggiata in conseguenza del sinistro ed in quanto tale inutilizzabile, per cui l'entità del danno patrimoniale patito dalla Sig.ra Biviano Elena è incrementata dal valore di dette dotazioni e adattamenti, nonché dai costi sostenuti per la relativa installazione ad opera dell'unico centro specializzato in Italia, sito, per di più, a Firenze, per un totale complessivo di € 7.426,38 (doc. 15).

Oltretutto, poco tempo prima del sinistro, era stato installato a bordo dell'auto un impianto stereo del costo di circa € 3.000,00, comprensivi della manodopera

Avv. Salvatore Leone
Patrocinante in Cassazione

Dott.ssa Giulia Leone
Dott. Luca Zaia

impiegata per il relativo montaggio, di cui ci si riserva di allegare la documentazione attestante l'esborso sostenuto, in quanto anche tale strumentazione è andata distrutta a seguito dell'incidente per cui è causa.

A ciò si aggiunga il mancato godimento della copertura assicurativa, regolarmente pagata in data 07/06/2010, con scadenza 07/12/2010, pari a complessivi € 389,78, di cui la Sig.ra Biviano ha potuto usufruire soltanto per un periodo di 2 mesi e 13 giorni, con conseguente nocumento patrimoniale pari ad € 231,30, e cioè al totale del premio assicurativo decurtato della porzione di copertura assicurativa goduta sino alla data dell'incidente (doc. 16).

Infine, non bisogna trascurare le spese di demolizione del veicolo, pari ad € 300,00, di cui ci si riserva di depositare la relativa ricevuta di spesa.

Peraltro, considerato che l'autovettura è stata sottratta alla disponibilità della Sig.ra Biviano per tutto il tempo necessario a reperirne una analoga sul mercato (circa 4 mesi) ed ivi installare dotazioni e adattamenti, è evidente l'ulteriore grave pregiudizio di natura patrimoniale subito dalla stessa, da identificarsi nel cd "danno da fermo tecnico", di cui si chiede il risarcimento, da quantificare in via equitativa.

Tale richiesta risarcitoria trova fondamento non solo nell'inutilizzabilità del veicolo durante il predetto arco temporale, ma anche nel fatto che l'auto, anche durante la sosta, è fonte di spese che vanno perdute per il proprietario, e che lo stesso è tenuto ugualmente a sopportare, quali le spese di gestione del veicolo, oltre al suo naturale deprezzamento di valore.

Circa la valutazione dell'entità dei danni sopra menzionati da parte della Provincia di Messina, è bene precisare che, per correttezza, parte attrice ha più volte richiesto all'Ente, anche a mezzo raccomandata a/r (doc. 17) di incaricare un proprio perito fiduciario al fine di valutare e stimare le pessime condizioni dell'auto prima di procedere alla sua demolizione; tuttavia, la Provincia non ha ritenuto necessario procedere in tal senso, negando la nomina del perito e, successivamente, disconoscendo la propria responsabilità nella causazione dell'incidente.

Pertanto, alla luce delle valutazioni sopra riportate, il danno materiale ingiustamente subito dalla Sig.ra Biviano Elena ammonta, ad oggi, complessivamente ad € 22.030,38, oltre al danno da "fermo tecnico", da liquidarsi in via equitativa, ed oltre

Avv. Salvatore Leone
Patrocinante in Cassazione

Dott.ssa Giulia Leone
Dott. Luca Zaia

rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro sino al saldo effettivo.

Inoltre, non bisogna sottovalutare la circostanza che il Sig. Biviano Sandro, a seguito del sinistro *de quo*, ha riportato lesioni fisiche, tanto da richiedere l'immediato trasporto in ospedale a mezzo di autoambulanza del 118, come si ricava dalla documentazione medica allegata (*sub* docc. 8 e 9), per la cui quantificazione, e la relativa valutazione dei postumi invalidanti, si rende necessario l'espletamento di una CTU medico-legale.

Appare pertanto evidente l'interesse dei Sig.ri Biviano Elena e Biviano Sandro ad essere integralmente risarciti per tutti i danni materiali, fisici e morali derivanti dal sinistro per cui è causa.

Tutto ciò premesso, i Sig.ri Biviano Elena e Biviano Sandro, come in atti rappresentati, difesi e domiciliati

CITANO

- **La Provincia Regionale di Messina** in persona del suo Presidente *pro-tempore* e legale rappresentante, con sede legale in **98100 Messina (ME)**

A COMPARIRE

innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Distaccata di Lipari, alla pubblica udienza che sarà tenuta il giorno **07 luglio 2011**, ore di rito, giudice designando ai sensi dell'art. 168 *bis* c.p.c., con invito a costituirsi in giudizio entro il termine di 20 giorni prima della fissata udienza, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., con espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione si procederà in sua declaranda contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile ed opportuna declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:

- **ACCERTARE E DICHIARARE** la responsabilità esclusiva della Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente *pro-tempore* e legale

Avv. Salvatore Leone
Patrocinante in Cassazione

Dott.ssa Giulia Leone
Dott. Luca Zaia

rappresentante, in ordine alla causazione del sinistro accorso al Sig. Biviano Sandro in data 20/08/2010;

- E per l'effetto
- **CONDANNARE** la Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente *pro-tempore* e legale rappresentante, al risarcimento, in favore della Sig.ra Biviano Elena, quale proprietaria dell'autovettura Seat Leon 1.900 TDI tg. DK110CT, di tutti i danni materiali conseguenti al sinistro per cui è causa, nella misura di **€ 22.030,38**, come sopra quantificata, o nella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre al risarcimento del danno da "fermo tecnico" da liquidarsi in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno del sinistro a quello dell'effettivo soddisfo;
- nonché:
- **CONDANNARE** la Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente *pro-tempore* e legale rappresentante, al risarcimento, in favore del Sig. Biviano Sandro, quale conducente dell'autovettura Seat Leon 1.900 TDI tg. DK110CT al momento del sinistro, di tutti i danni fisici e morali alla persona dallo stesso subito in conseguenza del predetto sinistro, da quantificarsi in esito alla richiesta CTU medico-legale, ovvero da liquidarsi anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno del sinistro a quello dell'effettivo soddisfo.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 2 del D.P.R. 30/05/2002 n. 115 e successive modificazioni, si dichiara che il valore della presente controversia è ricompreso nello scaglione fino ad € 26.000,00 e pertanto il contributo unificato dovuto e versato è pari ad € 187,00.

IN VIA ISTRUTTORIA

Con riserva di ulteriori istanze istruttorie ai sensi dell'art. 183 VI° comma c.p.c., si chiede sin da ora ammettersi CTU medico-legale volta ad accertare l'entità del danno fisico e morale ed a quantificare i postumi invalidanti residuati sulla persona del Sig. Biviano Sandro.

Avv. Salvatore Leone

Patrocinante in Cassazione

Dott.ssa Giulia Leone

Dott. Luca Zaia

Si ritiene che la causa sia documentalmente provata; tuttavia qualora l'Ill.mo Giudice ritenesse opportuno approfondire l'indagine circa i fatti di causa, si chiede sin da ora ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di cui in narrativa, con riserva di capitolare ed indicare i testi, nonché, in caso d'ammissione di eventuali prove testimoniali articolate dalla controparte, si chiede di essere ammessi alla prova del contrario sia con i testi che verranno indicati dalla deducente che con i testi di controparte.

Con ogni e più ampia riserva di ulteriori argomentazioni, modificazioni e precisazioni, nonché di ulteriori deduzioni istruttorie e produzioni documentali, nei termini di cui all'art. 183 comma VI° c.p.c. di cui si chiede sin da ora la concessione.

Si producono, mediante deposito in Cancelleria, i seguenti documenti in copia:

- 1) N. 2 rilievi fotografici relativi al masso tufaceo;
- 2) N. 4 rilievi fotografici relativi alla parete "a rampa";
- 3) Verbale di sommarie informazioni rese al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Lipari dal sig. Marco Cannistrà;
- 4) Rapporto di incidente stradale redatto dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Lipari intervenuto sul luogo del sinistro;
- 5) Verbale di sommarie informazioni rese al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Lipari dal sig. Paino Davide;
- 6) N. 13 rilievi fotografici relativi all'autovettura Seat Leon 1.900 TDI tg. DK110CT, di proprietà della Sig.ra Biviano Elena;
- 7) Rapporto di intervento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lipari, intervenuti sul luogo del sinistro;
- 8) Referto Pronto Soccorso del 20/08/2010 del Sig. Biviano Sandro;
- 9) Certificato medico rilasciato dal Dott. Formica in data 25/08/2010;
- 10) Raccomandata A/R del 03/09/2010 inviata dall'Avv. Salvatore Leone alla Provincia Regionale di Messina;
- 11) Raccomandata A/R del 13/11/2010 inviata dalla Provincia Regionale di Messina all'Avv. Salvatore Leone;
- 12) Certificato di rottamazione dell'autovettura Seat Leon 1.900 TDI tg. DK110CT del 21/11/2010;

Avv. Salvatore Leone
Patrocinante in Cassazione

Dott.ssa Giulia Leone
Dott. Luca Zaia

- 13) Estratto rivista "Quattroruote" del mese di Agosto 2010 relativo alla valutazione commerciale dell'autovettura Seat Leon 1.900 TDI alla data del sinistro;
- 14) Libretto di circolazione dell'autovettura Seat Leon 1.900 TDI tg. DK110CT;
- 15) Fattura N. 320 del 07/12/2007, rilasciata da Autofficina Poggesi in relazione all'acquisto ed all'installazione di dotazioni e adattamenti;
- 16) Contrassegno e Certificato di Assicurazione Polizza Milano Assicurazioni S.p.A.
- Divisione Nuova MAA, dell'autovettura Seat Leon 1.900 TDI tg. DK110CT;
- 17) Raccomandata A/R del 21/10/2010 inviata dall'Avv. Salvatore Leone alla Provincia Regionale di Messina.

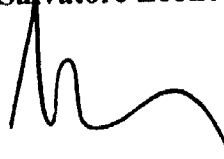
Oltre al modello di informativa sulla mediazione civile ex D. lgs. N. 28/2010 sottoscritto.

Salvo ogni altro diritto, azione e ragione.

Alla stesura del presente atto ha collaborato il Dott. Marco Zaia.

Lipari, 1 marzo 2011.

Avv. Salvatore Leone



Avv. Salvatore Leone
Patrocinante in Cassazione

Dott.ssa Giulia Leone
Dott. Luca Zaia

PROCURA SPECIALE

Noi sottoscritti **Biviano Elena**, C.F. BVNLNE75P54E606T, e **Biviano Sandro**, C.F. BVNSDR78H11E606E, entrambi residenti in 98055 Lipari (ME), via Santa Croce n. 67/, Fraz. Pianoconte, informati ai sensi dell'art. 4 comma 3 D.Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere alla procedura di mediazione ivi prevista, nonché dei benefici fiscali ex artt. 17 e 20 del decreto medesimo, come da atto allegato, deleghiamo l'Avv. Salvatore Leone del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto, C.F. LNESVT52A19E606P, a rappresentarci e difenderci nel procedimento di cui al sovraesteso atto, in ogni sua fase e grado, anche d'appello, nonché nell'eventuale conseguente procedura di esecuzione, conferendo allo stesso ogni e più ampia facoltà del caso e di legge, ivi inclusa quella di farsi sostituire, chiamare in causa terzi, rinunciare agli atti, conciliare, quietanzare e transigere, con elezione di domicilio presso e nel suo Studio, in Lipari (ME), Vico Tindaris n. 1.

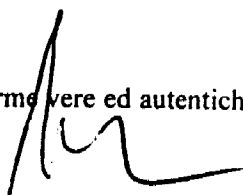
Ricevute le informazioni di cui all'art. 13 D.lgs. 196/2003, esprimono il consenso al trattamento di tutti i dati personali.

Lipari, lì 1 marzo 2011.

Biviano Elena

Biviano Sandro

Sono firme vere ed autentiche



Avv. Salvatore Leone
Patrocinante in Cassazione

Dott.ssa Giulia Leone
Dott. Luca Zaia

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta dell'Avv. Salvatore Leone, con studio in Lipari (ME), Vico Tindaris n. 1, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Barcellona P.G. – Sezione di Lipari, ho notificato il presente atto alla **Provincia Regionale di Messina** in persona del suo Presidente *pro-tempore* e legale rappresentante, con sede legale in 98100 Messina (ME), ivi inviandone copia a mezzo del servizio postale a norma di legge, con Raccomandata A/R.

MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE COME
PER LESECONTRAZIONE ALIBENI. 7
DEL 07.03.2011
Lipari 07.03.2011

Dott. PAOLO SCOGLIO
UFFICIALE GIUDIZIARIO C1
Tribunale di Barcellona P.G.
Sezione Distaccata di Lipari

199- A



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° Dipartimento

U.D. "Protezione Civile e Difesa Suolo - Viabilità 1° Distretto"

Prot. n. 3255/41

Messina, 20.10.2010

Risposta a nota n. 2700/SIN/U.L.
del 13 - ottobre - 2010

OGGETTO: Sinistro del 20/08/10 - Località Raviola in Lipari (ME) occorso ai Sigg. Biviano Sandro e Biviano Elena. - Ist. 281/10.

Al Sig. Dirigente del 1° Dipartimento
"Ufficio Legale"
S E D E

In esito alla nota citata a margine, di pari oggetto, si ritiene di dover mettere in evidenza alcuni aspetti che possono essere utili per meglio individuare le modalità e la dinamica dell'incidente.

In primo luogo, visto che, a seguito dell'urto con la scarpata, l'auto si è ribaltata, è lecito immaginare che la vettura stesse procedendo a velocità sostenuta. Al riguardo, si evidenzia che detta scarpata ha una lievissima pendenza (come peraltro si evince dalle foto fatte dal Vigile Urbano intervenuto) ed inoltre si fa notare come all'inizio della S.P. 179 sia posto bene in vista un cartello stradale che obbliga i mezzi in transito a non superare i 30 chilometri orari. Appare, pertanto, improbabile che una macchina che proceda a tale velocità e che vada ad invadere la scarpata che delimita la sede stradale possa ribaltarsi, riducendosi nelle condizioni dell'auto condotta dal Sig. Biviano.

In secondo luogo si evidenzia che la pietra (ove realmente presente sulla sede stradale) si trovava in corrispondenza della strada comunale, chiusa al transito, distante circa settanta metri dalla semi-curva da dove proveniva il Sig. Biviano e, quindi, poteva essere vista per tempo consentendo, quindi, all'autista di schivarla o, se necessario, di fermarsi. Che la pietra (se presente) fosse allocata in corrispondenza di detta strada chiusa al transito è dimostrato dal fatto che altre pietre della medesima natura (tufacea) vi sono state rinvenute e fotografate dal Vigile intervenuto.

Alla luce delle superiori considerazioni, ferma restando la competenza del perito dell'assicurazione di questo Ente di operare valutazioni di natura squisitamente tecnica, si è del parere - ove venisse accertato che la causa dell'incidente è della pietra (se presente) sulla sede stradale - di chiamare in causa il Comune di Lipari, proprietario della stradella in questione.

Distinti saluti.
L'I.D.R.U.T.
(Geom. Vito Torre)

IL DIRIGENTE
(Ing. Giuseppe Celi)

21 OTT. 2010

2852/SIN/U.L.